



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**

RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
29 AGOSTO 2015

Ing. Armando Zambrano

La cancellazione delle Province: un percorso ad ostacoli

Il tema della cancellazione delle Province era tornato formalmente all'attenzione delle istituzioni e degli studiosi negli ultimi giorni del maggio 2010, in occasione della predisposizione della manovra finanziaria, allorché, per trovare le risorse necessarie, si era ipotizzato - e poi escluso - di operare con legge statale (o meglio con decreto-legge) la cancellazione delle Province con meno di 220.000 abitanti.

La Camera dei Deputati il **7 luglio 2011** ha bocciato a larga maggioranza un ordine del giorno sulla soppressione delle Province.

L'art. 15 del **Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138** aveva quindi previsto la soppressione delle Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati. La soppressione doveva decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale.

La **Legge 14 settembre 2011 n. 148**, di conversione del D. L. 138/2011, ha soppresso le previsioni dell'art. 15.

Il Consiglio dei Ministri ha nel frattempo approvato, nella seduta di **giovedì 8 settembre 2011**, un disegno di legge costituzionale che disciplina il procedimento di soppressione della Provincia quale ente locale statale, trasmesso il 13 settembre per l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata. L'iter si è però interrotto con la crisi di governo.

Con la conversione in legge del **D. L. 6 dicembre 2011 n. 201**- cosiddetto salva Italia (Legge 214/2011) viene definito, dopo vari interventi emendativi, il testo della riforma Monti delle Province.

La Legge 211/2011, all'art. 23, commi 14-20, prevedeva:

a) L'attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

b) L'individuazione, come organi di governo della Provincia, del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, in carica cinque anni.

c) Le modalità di elezione del Consiglio Provinciale andavano stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

d) Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti.

Il 6 aprile 2012 il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per le modalità di elezione degli organi delle Province, non approvato dal Parlamento.

Il **Decreto Legge 95/2012** (*spending review*), dopo l'ennesima fiducia votata dalla Camera dei Deputati, viene convertito in Legge 135/2012 con significative modifiche.

Non si parla più di soppressione e accorpamento delle Province che non hanno i requisiti ma di riordino di tutte le Province

Il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 17 del D. L. 95/2012, approva, con deliberazione del **20 luglio**, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle Province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, tenendo conto dei dati dell'ultimo censimento. Ai sensi di tale deliberazione, tutte le Province sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;
- b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

Le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, il 1° gennaio 2014.

Esaurito l'iter previsto dalla Legge 135/2012, il Governo interviene con un nuovo decreto legge
5 novembre 2012 n. 188.

Secondo le previsioni del decreto:

- a) Il numero delle Province delle Regioni a statuto ordinario si ridurrà da n.86 a n.51 (ivi comprese le Città metropolitane)
- b) Il decreto legge, dopo aver ribadito all'art. 1, ai fini del riordino delle Province, il riferimento ai requisiti minimi fissati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri (350.000 abitanti e 2.500 km²), all'art. 2 elenca le nuove Province con efficacia dal 1° gennaio 2014.

Il decreto legge non è stato convertito in legge e pertanto non è entrato in vigore definitivamente alla scadenza dei 60 giorni.

La **Legge di stabilità 2013** (Legge 228/2012) interviene nuovamente sulle Province così disponendo:

- a) E' sospeso fino al 31 dicembre 2013 il termine per emanare la legge dello Stato e le leggi regionali di trasferimento delle funzioni oggi svolte dalle Province ai Comuni o alle Regioni stesse;
- b) E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per approvare la legge dello stato che regola l'elezione degli organi delle Province (come enti di secondo grado);
- c) Sono prorogati fino al 31 dicembre 2013 i commissariamenti delle Province in essere o di quelle Province i cui organi sono in scadenza nel 2013;
- d) E' fissato al 31 dicembre 2013 il termine per emanare il nuovo decreto di riordino e accorpamento delle Province, sulla base delle ipotesi di riordino dei CAL e delle proposte di riordino delle Regioni;
- e) Fino al riordino le Province continuano a svolgere le attuali funzioni;
- f) Il Presidente, la Giunta e il Consiglio restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati;
- g) Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni per l'istituzione delle Città metropolitane.

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n.220/2013** ha dichiarato incostituzionali tutte le disposizioni del Governo Monti per violazione dell'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio.

Il giorno successivo alla pronuncia della Corte Costituzionale, il **5 luglio 2013**, senza attendere le motivazioni, il Governo Letta approva un disegno di legge costituzionale composto da due articoli che prevedono:

- a) Sono abolite le Province
- b) La parola “Province” è cancellata da tutti gli articoli della Costituzione ove essa ricorre
- c) Sono fatte salve le Città Metropolitane con la riserva alla legge dello Stato per la definizione di funzioni, le modalità di finanziamento e l’ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane e il mantenimento delle Città metropolitane negli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione.

Nuove disposizioni sulle Province sono contenute nel decreto legge **93/2013** (norme contro il femminicidio):

- a) La conferma dei provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari nelle amministrazioni provinciali disposti in applicazione dell'art. 23 del decreto salva Italia, dichiarato incostituzionale con la sentenza 220/2013;
- b) La proroga dei commissariamenti in essere fino al 30 giugno 2014;
- c) Il commissariamento degli Enti i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

La Legge **7 aprile 2014 n. 56**, cosiddetta Legge Delrio, detta finalmente una disciplina apparentemente organica del riordino delle Province. Dopo la sua approvazione la Legge 56/2014 ha subito altresì modifiche introdotte dal D. L. 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, e dal D. L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Le funzioni fondamentali

Sul tema specifico delle funzioni dei nuovi enti, la Legge 56/2014 prevede che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Le Province sono state individuate come l'Ente che deve assicurare la gestione unitaria dei "servizi di rilevanza economica" che sono i esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale, che la legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre esplicitamente in capo ad esse (es. ATO).

Il riordino delle funzioni

I commi 91 e 92 dell'articolo 1, della Legge 56/2014, prevedono da un lato la definizione di un Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata, tra lo Stato e le Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, dall'altro l'individuazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

In data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni; in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni; nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

In particolare l'Accordo detta procedure e tempi per la ricognizione e il riordino delle funzioni delle province, prevedendo che entro il 31 dicembre 2014 le Regioni adottino le iniziative legislative di propria competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni; le leggi regionali di riordino dovranno essere approvate *“sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali”*.

La legge di stabilità 2015

Mentre è in corso l'iter per il riordino delle funzioni interviene la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)

La legge di stabilità impone dal 1° gennaio 2015 il taglio delle dotazioni organiche:

- a) per le Province, in misura pari al 50% del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 8 aprile 2014;
 - b) per le Città metropolitane, in misura pari al 30% del costo della dotazione organica del personale di ruolo al 8 aprile 2014.
- senza alcun riferimento alle funzioni.

Viene totalmente ignorato l'esito della mappatura imponendo una riduzione indiscriminata della dotazione organica senza tener conto:

- a) del numero di dipendenti effettivamente addetti all'esercizio delle funzioni fondamentali;
- b) del diverso assetto di deleghe tra le diverse Regioni
- c) della razionalizzazione già realizzata in numerose amministrazioni che si trovano maggiormente penalizzate
- d) senza tener conto di alcun rapporto dipendenti/abitanti o costo del personale/abitante
- e) dell'assetto organizzativo dei singoli Enti e dell'eventuale esercizio di funzioni fondamentali tramite società partecipate.


La **Legge 7 agosto 2015, n. 124**, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Disegno di legge Madia), ha introdotto ulteriori misure per la sistemazione del personale delle amministrazioni provinciali.

La discussione sulla nuova riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (di cui all'A.S. 1429 - B recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione) contenente le misure relative alla cancellazione delle Province dalla Costituzione è attualmente in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Effetti del processo di riforma delle province

Tale processo produce effetti anche su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale, tra i quali anche alcuni Ordini e Collegi professionali, in virtù di un criterio puramente convenzionale.

Tra questi



L'Ordine degli Ingegneri

La legge istitutiva dell'Ordine degli ingegneri (Legge 24 giugno 1923, n. 1395, articolo 2) insieme al decreto di attuazione (Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, articolo 1) dispone che *“In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri (...), aventi sede nel Comune capoluogo”*.

Il processo di riorganizzazione/abolizione degli enti-provincia è considerata, l'occasione, della politica e della p.a. per ridefinire ex novo quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare delle istituzioni ordinistiche.

Diventa prioritario, allora, introdurre apposite previsioni che consentano la possibilità di riorganizzare **volontariamente** su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali. Le scelte vanno però previste in modo da incrementarne effettivamente il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati e delle attività di servizio svolte a favore degli iscritti.

Il tutto tenendo comunque in considerazione:

- ▶ le esigenze di funzionamento delle singole categorie professionali
- ▶ la riduzione dei costi di gestione
- ▶ l'instaurazione di un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti a nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriale


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha più volte ribadito nelle sedi competenti che la riorganizzazione territoriale e funzionale degli Ordini non può avere luogo assumendo come unico criterio guida il numero degli iscritti all'Albo, stabilendo, in particolare una “soglia” minima di iscritti, al di sotto della quale si dovrebbe procedere all'accorpamento degli Ordini.

Attualmente:

106 ordini provinciali


237.161 iscritti

29




Esiste inoltre un rapporto inversamente proporzionale tra la grandezza degli Ordini e la quota versata dagli iscritti

(diversa tra un Ordine provinciale e l'altro).




Questi dati sembrano confermare che **per gli Ordini più piccoli non sussistono necessariamente problemi di sostenibilità finanziaria** e che pertanto **la grandezza oggettiva dell'Ordine (in termini di iscritti) non può essere l'unico criterio** o, ancor meno, **il principale criterio per determinare l'accorpamento tra Ordini diversi nel processo di riorganizzazione.**


E' anche evidente, tuttavia, che **al di sotto di una determinata soglia dimensionale, diventa più difficile** (a meno di non innalzare significativamente le quote di iscrizione) **garantire agli iscritti quel set di servizi oggi necessario a rispondere al mutato quadro normativo** ed ad operare in un contesto professionale e occupazionale fortemente competitivo e internazionalizzato




Dal punto istituzionale,
conservare una struttura articolata sul
territorio come quella attuale
(106 Ordini provinciali)
è sicuramente sostenibile,




ma dal **punto funzionale**,
cioè della capacità di erogare servizi,
sembra necessaria una riflessione su una
organizzazione che consenta anche agli iscritti
degli Ordini più piccoli di disporre dei servizi
oggi necessari per svolgere la professione e
competere sul mercato.




In termini istituzionali, infatti, anche solo **una minima riduzione del numero dei componenti i Consigli territoriali** potrebbe **essere sufficiente** a consentire, anche agli Ordini con il minor numero di iscritti, di ottemperare più agevolmente ai nuovi adempimenti, quale ad esempio la formazione dell'elenco di iscritti e non, da sottoporre Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti il Consiglio di disciplina³⁶



Dal punto di vista **funzionale**, invece, **l'ambito regionale** potrebbe essere quello **più idoneo** per organizzare con maggiore efficacia ed efficienza servizi quali, a solo titolo d'esempio, il monitoraggio sui bandi di progettazione, l'organizzazione di eventi di formazione continua, piattaforme di co-working e di incontro tra domanda e offerta di lavoro



Dal **punto istituzionale**, il processo di riorganizzazione degli Ordini potrebbe essere utilizzato per formalizzare normativamente **la costituzione delle Consulte/Federazioni regionali** che spontaneamente sono state istituite in questi ultimi anni, proprio per dare rappresentanza unitaria a livello regionale alla professione



Dal punto di vista **funzionale**, il **livello regionale** potrebbe essere integrato o anche sostituito da **altre aggregazioni sub-regionali o anche infra-regionali** tra Ordini territoriali, che consentano di addivenire a bacini di utenza di 3-5.000 iscritti, che sembrano costituire la soglia ideale per organizzare con livelli di efficienza adeguata il set di servizi oggi necessario allo svolgimento della professione.

Andrebbe anche verificata la possibilità (sotto l'impulso, peraltro, di orientamenti europei prossimi alla formalizzazione) di **procedere a un riordino delle professioni dell'area tecnica**, che potrebbe portare la professione di Ingegnere, anche mediante **percorsi di fusione e accorpamento**, ad includere profili professionali "similari", tali da consentire anche agli Ordini territoriali di più ridotte dimensioni, di incrementare il bacino dei propri iscritti.

Le attività svolte dal CNI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Circ. n. 143 /XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

09/11/2012 U-nd/5275/2012



Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro sedi

Oggetto: accorpamento delle province e possibile impatto sull'organizzazione degli Ordini provinciali degli ingegneri

Come è noto, il DL 06/07/2012 n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) ha dettato importanti prescrizioni in tema di riorganizzazione dell'ordinamento istituzionale, in particolare delle Autonomie locali. In particolare, l'art. 17 prevede la soppressione e/o l'accorpamento delle Province disciplinando (commi 2 e 3) il relativo procedimento.

Il Consiglio dei Ministri del 31 ottobre ha successivamente approvato il decreto legge che prevede, per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, il passaggio dalle attuali 86 province a 51, comprese le città metropolitane.

Nel primo documento allegato, predisposto dal Centro studi, si procede ad analizzare i contenuti essenziali del quadro normativo di riferimento e a delineare quali possano essere le sue ricadute sull'organizzazione ordinistica degli ingegneri, immutate le norme vigenti.

Nel secondo documento, sempre predisposto dal Centro studi, vengono confrontati gli ambiti territoriali delle attuali province (e di quelle conseguenti all'accorpamento) con quello delle circoscrizioni dei Tribunali, alle quali alcune professioni (commercialisti, ad esempio) fanno riferimento per la loro organizzazione sul territorio.

Entrambi i documenti saranno proposti per l'analisi e la discussione all'Assemblea dei Presidenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegratta)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

42

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI

Il 9 novembre 2012 il CNI inviò una circolare in cui, alla luce dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (31/10/2012) del decreto legge che riduceva il numero delle province (delle regioni ordinarie) da 86 a 51, invitava l'assemblea dei Presidenti ad approfondire l'argomento e decidere la linea da seguire

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri



Confronto tra gli ambiti territoriali delle Province (attuali e nell'ipotesi di accorpamento) e quello delle Circoscrizioni dei Tribunali

Allegati alla circolare vi erano due documenti del Cento studi che, sostanzialmente, oltre ad illustrare lo scenario di un'ipotetica riorganizzazione sulla base delle aree di competenza dei tribunali, giungevano alla conclusione che **la riforma ordinistica non poteva procedere di pari passo con quella di cui al DL 95/2012.**

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

Le possibili ricadute della soppressione ed accorpamento delle province sull'Ordine degli ingegneri



Il 17 novembre 2012

la questione della riorganizzazione territoriale e funzionale degli Ordini provinciali fu dunque sottoposta all'attenzione e discussa in assemblea dei presidenti



SINTESI DI VERBALE ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI DEL 17-11-2012

L'anno 2012, il giorno 17 di novembre, previa adeguata convocazione inoltrata a mezzo PEC a tutti gli Ordini, alle ore 10,30 presso la Istituto Superiore Antincendi, v. del Commercio 13 Roma, si è riunita l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) Relazione del Presidente del C.N.I.;
- 2) Eventi sismici dell'Aquila ed dell'Emilia: valutazione dei provvedimenti giudiziari;
- 3) Aggiornamento Norme Tecniche sulla Costruzioni illustrazione dello stato dell'arte, proposte migliorative e di semplificazione
- 4) Parametri per la determinazione da porre a base di gara per gli affidamenti dei contratti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- 5) Attività riservate, elenchi speciali regionali, ect., proposte di indirizzo;
- 6) Varie ed eventuali;

In tale assemblea si decise di affidare al Centro studi un'analisi dello scenario e di istituire un'apposita **commissione di studio** che si riunì il **28 novembre 2012**.

Alla commissione pervennero anche memorie degli Ordini de L'Aquila e di Pescara nonché la relazione dell'avv. Giacomo Graziosi depositata dall'ing. Farese dell'Ordine di Taranto
Le conclusioni dell'avv. Graziosi erano in linea con quelle dei documenti elaborati dal Centro studi

Alla luce di ciò, la commissione sottopose all'Assemblea dei presidenti del **15 dicembre 2012** un documento in cui si proponeva «*la sostituzione, (...) del termine “Province”, unitamente a tutta la terminologia derivata, con il termine “Ambito territoriale omogeneo” identificato attualmente con gli ambiti degli attuali Ordini provinciali, modificabili su istanza dei medesimi*».

Si chiese inoltre al CNI di impegnarsi «a rapportarsi in merito con il Consiglio Nazionale degli Architetti e di valutare legalmente la fattibilità ed il percorso per l'eventuale attuazione della proposta»

Facendo seguito alla deliberazione della Commissione approvata nell'Assemblea dei Presidenti, il CNI insieme al CNAPPC ha inviato una lettera in data **5 dicembre 2012** al On.senatore Carlo Vizzini, presidente della Commissione affari costituzionali del Senato con la quale si chiedeva che la riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi procedesse indipendentemente dal riordino delle province



CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PESAGGISTI E CONSERVATORI

Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 - Roma

Prot.n. 1133 del 6.12.2012
Circ.n.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Via IV Novembre, 114
00187 - Roma

Prot.n. 5729 del 5/12/2012
Circ.n.

On. Senatore
Carlo Vizzini
Presidente 1^a Commissione Permanente
Affari Costituzionali
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 R o m a

Illustrissimo Presidente,

In tale lettera i due Consigli nazionali evidenziavano che «*l'organizzazione per circoscrizioni provinciali*» non può essere *automaticamente riproposta*» e quindi proponeva di considerare quale «*nuova unità territoriale la **circoscrizione territoriale**, individuata dal Ministero vigilante su proposta del Consiglio Nazionale*»

49

Il **21 dicembre 2012** il presidente del Consiglio Mario Monti diede le dimissioni. La senatrice Maria Ida Germontani tuttavia raccogliendo le sollecitazioni del CNI, ha presentato in Commissione Bilancio del Senato una propria proposta di modifica all'emendamento l. 7000 (subemendamento n.l. 7000/8).

In estrema sintesi, l'emendamento della Senatrice Germontani si componeva di 3 articoli, ed in concreto, salvaguardava la ripartizione territoriale attuale degli Ordini degli ingegneri, rimettendo ad una eventuale futura proposta del CNI la sua revisione.

La materia della riorganizzazione territoriale degli ordini fu dunque ripresa in occasione del documento presentato dal PAT al ministro Cancellieri in occasione di un incontro avvenuto il 21 maggio 2013, di cui si è dato conto attraverso la circolare n. 226 del 24 maggio 2013 dove era allegato il documento presentato dal PAT al ministro che al punto 4 conteneva proposte per la riorganizzazione territoriale degli ordini



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
24/05/2013 U-nd/2888/2013



PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 e.a. - FAX 06.69767048

Circ. n. 226/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: elezioni Ordini provinciali

In occasione dell'incontro che il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha avuto con i rappresentanti delle professioni regolamentate vigilate (incontro avvenuto martedì 21 maggio, presso la Sala Livatino del dicastero di Via Arenula a Roma), il Presidente del CNI ing. Zambrano ha sottoposto all'attenzione del Ministro l'esigenza di adottare un provvedimento urgente di rinvio delle imminenti elezioni dei Consigli degli Ordini provinciali degli Ingegneri.

PAT

Professioni Area Tecnica
CONSIGLI NAZIONALI
Agronomi Chimici Geometri Geologi Ingegneri
Periti Agrari Periti Industriali Tecnologi Alimentari

Work in progress
La riforma delle professioni regolamentate

Incontro con il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri

Roma, 21 maggio 2013

Nel documento si prospetta al Ministro «*l'esigenza di definire i criteri ai quali collegare la riorganizzazione ordinistica sul territorio, svincolandola da quella provinciale; criteri che dovranno tenere conto:*

1. *del bacino di iscritti da asservire;*
2. *dei costi economici connessi alla gestione;*
3. *dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia (l'art. 8 del dPR 137/2012 demanda ai presidenti del Tribunali la nomina dei componenti di Consigli di disciplina territoriali cui è affidata la funzione disciplinare)».*

53



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
14/11/2014 U-rsp/6539/2014



AZ/U/2014

Circ. n. 448/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

LORO INDIRIZZI

e, p.c.

Alle Federazioni e/o Consulte

Degli Ordini degli Ingegneri

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Incontro della Rete delle professioni tecniche con il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il 30 ottobre scorso, la Rete delle professioni tecniche (Rpt) è stata ricevuta dal
Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, nell'ambito di un incontro tenutosi con
tutti i rappresentanti degli Ordini e Collegi vigilati dallo stesso Ministero.

Le medesime proposte furono inserite nel documento che la Rete delle professioni tecniche ha presentato il 30 ottobre 2014 al Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, nell'ambito di un incontro tenutosi con tutti i rappresentanti degli Ordini e Collegi vigilati dallo stesso Ministero

54

All'interno del documento viene richiesta la «*possibilità di riorganizzare volontariamente su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali, così da incrementarne il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati. La gestione di tale processo volontario di riorganizzazione territoriale - per il quale potrebbero essere introdotte anche misure di premialità - dovrebbe essere affidata ai Consigli Nazionali*».

Il ministro Orlando avvia dunque 3 tavoli di lavoro attinenti a:

- Riorganizzazione territoriale e revisione del DPR 169/2005
- Tirocinio
- Formazione continua



#completiamolariforma

**Revisione dell'organizzazione territoriale
degli ordini e collegi professionali e delle regole
elettorali**

Proposte di delega ed emendamenti al DPR 169/2005

La Rete delle professioni il 3 giugno 2015 presenta alla conclusione dei tavoli un documento finale. In tale documento oltre a ribadire la richiesta contenuta nel documento precedente, è riportata una norma transitoria che, in ogni caso non obbliga il Ministero ad una nuova riorganizzazione territoriale. Nel caso ciò fosse ritenuto indispensabile, essa andava strutturata su proposta dei Consigli Nazionali.

Lo stato dell'arte

58

I contenuti del ddl delega e dello schema di regolamento su elezioni e riassetto territoriale

Ordini professionali alle strette

Con meno di 1.500 iscritti scatterà l'accorpamento

DI **BENEDETTA PACELLI**

In arrivo la scure sugli ordini professionali. Costretti ad accorparsi se avranno un numero di professionisti inferiore a una certa soglia (1.500), a snellire i consigli nazionali rendendoli proporzionati alla quota degli iscritti e a garantire una rappresentanza di genere tra le fila delle strutture apicali. Con due provvedimenti distinti ma in qualche modo collegati, un decreto che riordina il sistema elettorale e uno schema di disegno di legge delega sulla riorganizzazione degli ordini, il ministero della giustizia affronta lo spinoso tema del riassetto degli organismi sul territorio e delle relative elezioni. Ma lo fa focalizzando l'attenzione, per ora, sulle nove professioni di area tecnica (agronomi e forestali, architetti, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali) che più volte avevano sollecitato il guardasigilli, con il quale è in corso un'interlocuzione da mesi, a «completare la riforma».

Riorganizzazione degli ordini. Una delle richieste (ma non solo) avanzate dalle categorie dell'area tecnica è proprio quella della riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi conseguente all'abolizione delle province. Qui il principio cardine è uno: razionalizzare e ridurre i costi di organizzazione e gestione su base territoriale. Per farlo il dicastero ha fissato una soglia minima di professionisti iscritti «ai fini della costituzione o del mantenimento di un ordine o collegio». È il decreto in materia di elezioni però, che nel ritoccare il precedente provvedimento (dpr 169/05), stabilisce una nuova proporzionalità tra il numero degli iscritti e quello degli ordini sul territorio, prevedendo che non possano più esistere ordini con meno di 1.500 professionisti. Da questa regola restano fuori solo gli ordini e i collegi «già costituiti nei capoluoghi di regione e nelle città metropolitane», anche se ovviamente il tutto sarà oggetto di una disciplina transitoria.

Regolamenti elettorali.

C'è poi il capitolo relativo alle elezioni. In questo caso la bozza riscrive i regolamenti elettorali estendendo l'applicazione del dpr 169/2005 «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali» anche a quelle categorie che ancora rispondono a norme precedenti e obsolete. Questo significa non più elezioni con un voto diretto al singolo professionista, ma attraverso la presentazione di liste depositate presso il ministero della giustizia. La competizione elettorale, inoltre, è indetta dal consiglio in carica almeno 60 giorni prima della sua scadenza. Cambia anche la proporzionalità tra il numero dei consiglieri nazionali, d'ora in poi la metà, e quello degli iscritti. Il provvedimento stabilisce infatti che gli ordini che contano un numero di iscritti pari a 30mila dovranno avere una quota di consiglieri non superiori a 7, «9 componenti se il numero è compreso tra 30 mila e 60 mila, 11 componenti oltre i 66 mila iscritti». Si allargano le maglie però dei mandati come consiglieri del consiglio nazionale:

il tetto limite non sarà più di due ma di tre, con la clausola: non possono essere eletti per più di tre volte consecutive e «non possono assumere la medesima carica all'interno del consiglio per più di due mandati consecutivi».

Decreto compensi ctu. In dirittura d'arrivo infine il decreto del ministero della giustizia (di concerto con l'economia) che adegua «i compensi che spettano ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale». Si tratta di un provvedimento atteso dal 2002 (dpr 115) quando il legislatore nell'abrogare esplicitamente la legge di riferimento sulle tariffe (319/1980) ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente riguardavano la materia. Da quella data, però, di adeguamenti degli onorari (che avrebbero dovuto esserci ogni tre anni) non si è più parlato. E i giudici nel liquidare i consulenti tecnici si sono avvalsi di tariffe che risalivano a 13 anni fa.

La Rete delle professioni tecniche sulla riorganizzazione geografica

Ordini, conta il territorio

Residuale la soglia numerica di accorpamento

DI BEATRICE MIGLIORINI

Professioni tecniche in allarme per la riorganizzazione della geografia professionale. L'accorpamento degli ordini potrà essere fatto. Ma non sull'unica base di meri criteri numerici come previsto nelle bozze di ddl delega e schema di regolamento sulle elezioni e il riassetto territoriale. Il decreto attuativo che detterà l'unione di uno o più ordini locali sarà improntato anche a criteri geografici e alle eventuali problematiche legate al territorio. Solo da ultimo e per forza, se questi criteri non dovessero essere sufficienti si potrà affrontare l'ultima parte della riorganizzazione sulla base di soglie prestabilite. La priorità, infatti, è quella di tutelare le esigenze degli iscritti. Queste le istanze che le professioni di area tecnica hanno presentato al ministero della giustizia nel corso dell'interlocuzione per il riassetto territoriale «che», ha spiegato a *ItaliaOggi* il coordinatore della Rete delle



Da *ItaliaOggi* del 1° agosto 2015

professioni tecniche **Armando Zambrano**, «contiamo trovino spazio appena il ministero di via Arenula, con cui abbiamo svolto un lavoro proficuo e al quale siamo grati, avrà modo di rimettere mano alla prima bozza di regolamento». La tagliola del criterio aritmetico, quindi, dovrebbe essere solo residuale. Al suo posto, invece, dovrebbero trovare spazio dei «criteri di accorpamento che», ha sottolineato Zambrano, «andranno incontro prima di tutto alle esigenze degli iscritti. Gli ordini, infatti, non svolgono più solo una funzione meramente rappresentativa ma sono un punto di riferimento per lo

svolgimento della professione quotidiana. Adottare, quindi, il mero criterio numerico rischierebbe di procurare solo delle difficoltà perché alcuni categorie professionali organizzate a livello provinciale rischierebbero di scomparire. Come abbiamo più volte sottolineato e in questo abbiamo trovato un ottimo interlocutore nel ministero sarebbe molto meglio applicare criteri che seguano esigenze di tipo geografico come, per esempio, quelli legati all'ampiezza della zona o alla difficoltà di collegamento tra le sedi. Non può venire meno, infatti, la rete sul territorio. Tanto è vero che in ogni

caso non sarà esclusa la possibilità di mantenere idonei presidi territoriali». E sempre sul fronte numerico, ad avviso delle professioni tecniche, andrebbe rivista anche la proporzione tra il numero dei consiglieri nazionali e quello degli iscritti. «Il fatto che nel testo originario siano previsti 11 componenti del Consiglio oltre i 66 mila iscritti indipendentemente dal fatto che gli iscritti complessivi siano, per esempio 68 mila o 120 mila, è qualcosa che deve essere rivisto», ha sottolineato Zambrano, «a prescindere da questo specifico aspetto, però, quello che nel corso dei mesi abbiamo provato a spiegare al ministero e che siamo convinti sia stato correttamente compreso è il fatto che qualsiasi tipo di criterio meramente numerico rischia di portare a delle conseguenze spiacevoli. Ciascun ordine, infatti, convive con le proprie specifiche esigenze e, di conseguenza», ha concluso Zambrano, «è necessario agire di concerto con le singole categorie».